

Rep. n.

Raccolta n.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 CATANIA – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI CONTRATTO

Per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e forniture, incluse le opere accessorie, necessari alla realizzazione del “Prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione Centrale F.S. all’Aeroporto – Tratta Stesicoro – Aeroporto – Lotto di Completamento”. CIG 8087533B5A - CUP C61J17000040006

Importo complessivo, a base di gara, dell'appalto: € 384.812.358,81

di cui:

a) Lavori a corpo (soggetti a ribasso): € 334.305.627,02

b) Costi per la sicurezza, esclusi (non soggetti a ribasso): € 4.592.809,29

c) Costi per la sicurezza, inclusi (non soggetti a ribasso): € 43.522.375,08

d) Spese per la progettazione esecutiva (soggette a ribasso): € 2.391.547,42

REPUBBLICA ITALIANA

l’anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, in

Catania

Nel mio studio, innanzi a me _____, notaio in _____ con

studio in via _____, iscritto nel Ruolo del Collegio

Notarile di _____, sono presenti:

da una parte:

- il _____ nato a _____, il _____, il quale interviene nel presente Atto nella qualità di _____ della Ferrovia Circumetnea (giusta delega contenuta nella Delibera n. ____ del Gestore, Direttore Generale del trasporto Pubblico Locale, che in copia conforme si allega sub "A"), nel seguito del presente Atto denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della "FCE";

dall'altra:

- il _____, nato a _____, il __/__/__, in qualità di Procuratore della _____

con sede in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ al n. _____, corrispondente al codice fiscale ed alla partita I.V.A.; posizione INPS _____; posizione INAIL _____; posizione Cassa Edile _____, nel seguito del presente Atto denominato " **Appaltatore** "

PREMESSO CHE

- con provvedimento prot. n. 1601/CE/PROG del 21/11/17 e successivo nulla osta prot. 0352/USTIF-BA/DIR del 07/08/19 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "Prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione Centrale F.S. all'Aeroporto – Tratta Stesicoro – Aeroporto – Lotto di Completamento";

- Che con bando pubblicato sulla GUUE n. _____ e GURI n. _____ è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto;

- in data _____ è stata esperita, ai sensi della parte II Capo I Sezione I del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. apposita gara, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l'Impresa _____,

- con lettera prot. FCE n. _____ del _____ è stato comunicato il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto;

- con delibera del Gestore n. _____ è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione;

- con lettera prot. FCE n. _____ del _____ è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- con nota prot. FCE n. _____ del _____ è stata richiesta informazione antimafia alla Prefettura di Catania, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 06.09.2001 n. 159, per la società di progettazione;

- con informativa prot. n. _____ del __/__/____ la Prefettura di Catania ha comunicato che nei confronti della Società " _____ " e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 218/2012, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159;

- l'Impresa ha costituito la garanzia definitiva, nella misura di € _____ (_____ / _____) corrispondente al _____% (_____percento) dell'importo d'appalto, a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tramite polizza fideiussoria n. _____

della _____ rilasciata in data _____

__/__/____. Detta polizza resterà depositata presso la Stazione Appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;

- si rende necessario procedere alla stipula del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea (FCE) affida all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e

coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disponibilità delle attrezzature, che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

3. Nell'accettare i lavori oggetto del presente contratto, l'Appaltatore dichiara esplicitamente:

a) di avere preso conoscenza del progetto definitivo relativo alle opere da eseguire, di avere visitato le località interessate ai lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché lo stato dei luoghi e gli impianti che li riguardano;

b) di avere valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono su tutti i tipi di costi che interessano i lavori;

c) che rientrano comunque nell'oggetto del contratto di appalto l'esecuzione di tutte le prestazioni ed i lavori, pur non espressamente indicati nel "Progetto Definitivo", nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all'uso, cui sono destinate, tutte le opere costituenti l'oggetto del contratto di appalto nonché ogni tipo di attività occorrente per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul "Progetto esecutivo" in conformità alle previsioni del "Progetto Definitivo";

d) che, conseguenzialmente, non potrà eccepire, durante la esecuzione dei lavori medesimi, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che essi si configurino come causa di forza maggiore, come contemplate dal

codice civile, o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal presente contratto;

e) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al comma 2 del presente articolo.

4. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente contratto, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

Articolo 2 - Documenti facenti parte del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti:

- dal capitolato generale d'appalto di cui D.M. LL.PP. n.145 del 19 aprile 2000 e s.m.i. che, trattandosi di atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;
- dal Capitolato Speciale d'Appalto che si allega sotto la lettera "B";
- dalle tariffe dei prezzi edite da RFI (Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo

Ferrovie dello Stato Italiane) complete di avvertenze e prescrizioni tecniche esecutive, contraddistinte con le sigle: AM, BA, DC, EC, EI, ES, FA, GC, GR, IT, MO, OM, OS, SP, SS, TC, che essendo registrate e depositate vengono solo richiamate e non materialmente allegate le cui edizioni sono indicate per ciascuna di esse all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- dalla tariffa contrassegnata con la sigla PC relativa alle opere specifiche a corpo del presente appalto che si allegano sotto la lettera "C";
- dai seguenti documenti come definiti dal progetto definitivo, come approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento prot. n. 1601/CE/PROG del 21/11/17 e successivo nulla osta prot. 0352/USTIF-BA/DIR del 07/08/19:

a) elaborati progettuali del progetto definitivo approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento prot. n. 1601/CE/PROG del 21/11/17 e successivo nulla osta prot. 0352/USTIF-BA/DIR del 07/08/19 elencati nell'allegato sotto la lettera "D" denominato "Elenco elaborati", elaborati che anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

b) Piano di sicurezza e di coordinamento ex D. Lgs. n.81/08 e s.m.i., che si allega sotto la lettera "E".

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo (CME) e l'analisi dei nuovi prezzi (ANP) allegati al progetto definitivo.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo

riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali posti a base di gara, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (Euro

_____/__) di cui:

a) Per lavori veri e propri da eseguirsi a corpo: € _____

(_____/__)

b) Per costi della sicurezza esclusi, non soggetti a ribasso: € 4.592.809,29

(euro quattromilionicinquecentonovantaduemilaottocentonove/29)

c) Per costi della sicurezza inclusi, non soggetti a ribasso: 43.522.375,08

(euro quarantatremilionicinquecentoventiduemilatrecentosettantacinque/08

d) Per spese relative alla progettazione esecutiva: € _____

(_____/__)

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, c.1 lett. dddd) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Pertanto, l'importo complessivo dei relativi

lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla

quantità e alla qualità di detti lavori in quanto in detto importo si intendono comprese tutte le opere, i lavori, le forniture, la manodopera, i mezzi, le

attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificatamente previsti dal presente contratto, necessari a dare compiute in tutte le loro parti, sia

qualitativamente che quantitativamente, funzionanti e pronte per il loro utilizzo, le opere appaltate.

Articolo 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la FCE, per il tramite della Direzione dei Lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., all'art. 43 comma 8 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In caso di varianti, sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti negli elenchi dei prezzi allegati o citati nel presente contratto.

3. L'esecuzione dei lavori di variante deve essere preceduta dalla approvazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previo aggiornamento del piano operativo e, ove necessario, del piano di sicurezza e di coordinamento.

Articolo 5 - Nuovi prezzi

1. Qualora, relativamente ai lavori in variante o ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di nuovi prezzi non previsti negli elenchi dei prezzi allegati o citati nel presente contratto, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i seguenti criteri:

a) desumendoli dai prezzi indicati all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o

parzialmente da nuove regolari analisi.

2. La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del Procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della FCE.

3. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta previsto per i lavori oggetto dell'appalto.

TITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 - Termini per l'inizio e l'ultimazione della Progettazione

Esecutiva

1. Il tempo utile per ultimare la progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte unitamente a studi, indagini, verifiche supplementari e verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fissato in numero 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle prestazioni di progettazione.

2. La consegna delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva, avverrà a mezzo redazione di apposito verbale da sottoscrivere entro 30 giorni dalla data del decreto di approvazione del presente contratto.

La mancata accettazione della consegna delle prestazioni o, un ritardo nel termine assegnato dalla FCE per la consegna stessa, superiore a 10 giorni naturali e consecutivi, comporterà la facoltà della FCE di recedere dal contratto, senza che l'Appaltatore possa invocare alcun diritto.

3. Il ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del

progetto esecutivo, fissato nel relativo verbale di consegna, superiore a 50 (cinquanta) giorni naturali consecutivi, salva l'applicazione delle penali previste all'art. 8, costituirà grave inadempimento dell'Appaltatore e produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione e senza alcun obbligo di motivazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e senza previa necessità di atto di messa in mora, diffida o altro adempimento.

4. Qualora ne ravvisi la necessità, la FCE potrà disporre che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.

5. Al termine fissato per la redazione del progetto esecutivo di cui sopra, questo deve essere presentato alla FCE in cinque copie cartacee ed una di tipo "editabile" su supporto informatico; di tale consegna sarà redatto apposito verbale nel quale verrà dato atto della ultimazione delle prestazioni relative.

6. La FCE, dopo averlo esaminato, provvederà ad inviarlo ai superiori organi per la sua definitiva approvazione.

7. Intervenuta tale approvazione, entro un congruo termine, si procederà alla consegna, della parte dell'appalto riguardante i lavori, con la redazione del relativo verbale. Da tale data decorreranno i termini per la esecuzione della parte dell'appalto relativo alla materiale realizzazione delle opere.

8. Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione da parte della FCE, o dai superiori organi ministeriali, il presente contratto è da ritenersi risolto per inadempimento dell'Appaltatore.

9. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la FCE recederà dal presente contratto e all'Appaltatore sarà riconosciuto unicamente il rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla Stazione Appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla Stazione Appaltante.

Articolo 6 bis - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto è fissato come segue:

- per l'esecuzione delle opere: _____ (_____) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

2. Tutti i tempi, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.

Articolo 7 - Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori, su richiesta dell'impresa appaltatrice, verrà redatto da parte del Direttore dei Lavori il certificato di ultimazione.

2. A seguito della emissione del certificato di cui sopra, l'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna materiale di tutte le opere ed impianti realizzati, facendo rilevare tali operazioni da uno o più verbali.

3. La FCE si riserva la facoltà di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori; in tal caso ne dà comunicazione all'Appaltatore per iscritto e questi non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può

però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

Articolo 8 - Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1. Le penali per il ritardo nella ultimazione delle prestazioni saranno applicate nella misura di cui appresso:

- per le attività riguardanti la progettazione esecutiva: 1‰ (uno per mille) dell'importo previsto per tale titolo, per ogni giorno di ritardo, oltre ai maggiori danni documentati;

- per le attività riguardanti la esecuzione dei lavori: 1‰ (uno per mille) dell'importo netto dei lavori, per ogni giorno di ritardo, oltre ai maggiori danni documentati.

2. In ogni caso, la misura massima della penale, non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto previsto contrattualmente per ciascuna delle prestazioni.

3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore.

4. L'importo delle penali verrà addebitato all'Appaltatore e trattenuto dai corrispettivi allo stesso dovuti al primo atto contabile successivo all'applicazione della penale.

5. Il ritardo nell'esecuzione della progettazione esecutiva che comporti una penale superiore al 5% dell'importo della prestazione o il ritardo dell'esecuzione dei lavori che comporti una penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, comporterà il diritto della FCE di risolvere il contratto ai

sensi dell'art 108 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

6. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Articolo 9 - Sospensioni o riprese dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio, o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale e nel rispetto dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione, al termine del quale dovrà essere redatto apposito verbale di ripresa dei lavori stessi.

3. Qualora l'Appaltatore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la FCE si opponesse allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i

termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.

6. Per la sospensione disposta nei modi e nei casi di cui la primo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

7. Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

8. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

Articolo 10 - Proroghe

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla FCE, con congruo anticipo e comunque almeno 45 giorni prima della scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga del termine della ultimazione dei lavori.

2. Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, concederà tale proroga, qualora la ritenga giustificata entro trenta giorni dalla data del suo ricevimento.

3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

4. Resta comunque inteso e stabilito che l'Appaltatore non avrà diritto ad

alcun compenso o corresponsione di somme ulteriori pretese in funzione della proroga, nè a titolo di indennizzo nè ad altro.

Articolo 11 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 8 e 18 del Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente schema di contratto, nonché quelli contenuti nell'art. 26 del C.S.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice i seguenti oneri ed obblighi:

1. la comunicazione scritta al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dei nominativi relativi a: Rappresentante dell'Appaltatore, Direttore Tecnico del Cantiere, Capo Cantiere, Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione (RSPP);

2. l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

3. l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attività e lavori del cantiere;

4. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

5. la fornitura di acqua potabile agli operai addetti ai lavori, e di acqua idonea per il confezionamento dei calcestruzzi e delle malte, nonché per le idropulizie;

6. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle

persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A tale riguardo l'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., le norme specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, nonché le norme in vigore in materia di infortunistica, compresa l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

7. l'adempimento della esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità e di gestione ambientale;

8. l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o la messa in atto di qualsiasi accorgimento necessario all'igiene e alla prevenzione degli infortuni;

9. le prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, i tracciamenti, le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché le prove e misurazioni che la Direzione dei Lavori ritenga di effettuare;

10. la costruzione di ponti di servizio, fissi o mobili, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per i montaggi e le prove, il tutto completo delle necessarie opere di protezione;

11. il mantenimento sempre, in ogni istante, della continuità dello scolo delle acque dei corsi d'acqua intercettati;

12. la fornitura a proprie spese, al Committente, della documentazione fotografica relativa ai luoghi prima dell'inizio lavori ed alle varie fasi esecutive, nel numero e dimensioni indicate, di volta in volta, dalla Direzione lavori;

13. la collaborazione con gli Uffici Tecnici degli Enti proprietari delle infrastrutture presenti (acquedotti, gasdotti, cavi elettrici e telefonici, ecc.);

14. i movimenti di terra, le piste, i piazzali, ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso secondo le indicazioni della DL, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addetti ai lavori tutti;

15. la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali e macchinari in esso esistenti;

16. il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, nonché a richiesta della DL, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla costruzione dei lavori, che la FCE intenderà, eventualmente, eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla FCE, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. In particolare saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, anche in termini di accesso al cantiere, di passaggio, di coordinamento della sicurezza etc, legati al montaggio delle Scale mobili in discesa, anche laddove gli stessi lavori siano demandati ad imprese diverse, nell'ambito di altri affidamenti.

17. il libero accesso, pedonale e veicolare, in qualsiasi istante, alle proprietà

private, che per causa dei lavori si venissero a trovare intercluse, mediante la posa di passerelle, andatoie o ponti temporanei;

18. il pagamento delle tasse e l'accollo degli altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.);

19. l'informazione giornaliera fornita alla DL sull'andamento dei lavori;

20. l'informazione tempestiva, mediante raccomandata, a tutti gli uffici pubblici competenti (e p.c. alla D.L.) per i necessari nulla-osta ai lavori;

21. l'esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere (in ogni caso l'Appaltatore non potrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del C.C.);

22. nel caso di sospensione dei lavori, l'onere di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

23. il confezionamento a proprie spese dei campioni dei materiali, nonché il loro trasporto al laboratorio per l'esecuzione delle relative prove, compreso il compenso per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei relativi certificati;

24. l'esecuzione di ogni prova di carico statica o dinamica che sia ordinata

dalla Direzione dei Lavori o dal collaudatore statico, su qualsiasi struttura portante connessa alle opere realizzate, compreso il relativo onere;

25. il compenso da corrispondere al professionista incaricato del collaudo statico;

26. la fornitura di manodopera e di mezzi per effettuare le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e quant'altro necessario sia durante il corso dei lavori, che per il collaudo, nonché quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per l'esecuzione delle verifiche;

27. la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi sostenendo i relativi oneri;

28. la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo tecnico-amministrativo;

29. la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;

30. l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione di strade di accesso, sommità arginali ed altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori;

31. il ripristino delle strade od opere preesistenti di qualsiasi tipo che l'Impresa abbia in qualsiasi modo danneggiato;

32. lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;

33. la consegna alla FCE di tre copie, di cui una su supporto informatico, dei disegni "come eseguiti" di tutte le opere realizzate, sia come previste dal progetto esecutivo approvato dagli organi superiori ministeriali, sia come

definite a seguito di eventuali varianti tecniche che dovessero essersi rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori. Dovranno essere forniti, inoltre, nelle copie come sopra indicato, i manuali relativi alle istruzioni, l'uso e manutenzione di tutte le opere realizzate con particolare riguardo all'armamento ed agli impianti civili, tecnologici, della trazione elettrica e della sicurezza e segnalamento;

34. la formazione del personale FCE all'uso dei nuovi impianti installati.

Articolo 12 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità di quanto previsto dall'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. sulla base delle aliquote percentuali di avanzamento dei vari corpi d'opera, come previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, applicate al relativo prezzo offerto.

Articolo 13 - Invariabilità del corrispettivo

1. Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga, all'art. 1664 C.C., rimane stabilito che i prezzi saranno invariabili e non soggetti a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento della scadenza del termine utile per il completamento di lavori e/o sospensioni dei lavori ordinate da FCE. Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.

2. I compensi per le prestazioni di "Progettazione esecutiva" e per ogni spesa ed attività accessoria saranno invariati e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità si verifichi in qualsiasi momento, per tutta

la durata del rapporto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile, per effetto di proroghe concesse o sospensioni delle prestazioni ordinate, ed eventuale maggiore importo delle opere progettate con il Progetto Esecutivo.

Articolo 14 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Il Committente erogherà, ove richiesta, all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva.

4. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.

5. Resta inteso che l'Appaltatore decadrà dall'anticipazione qualora l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; in tal caso, sulle somme restituite saranno dovuti al Committente gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione e applicati al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.

6. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto come appresso specificato:

• **per la progettazione esecutiva:** sarà corrisposto il relativo importo, dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa presentazione della polizza di assicurazione di cui all'art.24 c.4 relativa alla responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività di progettazione esecutiva e delle attività ad esse connesse fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

• **per l'esecuzione dei lavori:** al maturare di stati di avanzamento dei lavori da emettere con cadenza bimestrale. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l'avvenuta approvazione del contratto e la successiva registrazione da parte della Corte dei Conti.

7. In ogni caso, il certificato di pagamento dovrà essere emesso dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC, non oltre 45 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori; il pagamento dovrà avvenire, con l'emissione del mandato, entro 60 giorni dalla data del certificato di pagamento.

8. I pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente da indicarsi con le modalità ed i termini di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La Stazione Appaltante ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione anche per rimanere indenne da oneri e pregiudizi che discendono da vizi o difetti o per il recupero di maggiori oneri che risultassero dovuti alla Direzione Lavori in conseguenza di attività od omissioni dell'Appaltatore o comunque di fatti o circostanze a lui imputabili.

Articolo 15 - Conto finale

1. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

2. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le eventuali riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale stesso dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

3. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, verrà effettuato dopo la redazione del conto finale. Il pagamento di detta rata deve comunque avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, di una garanzia fideiussoria (art. 235, comma 2, D.P.R. n. 207/2010) pari all'importo della rata stessa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra il pagamento della rata ed il collaudo definitivo. In mancanza della garanzia fideiussoria, il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 16 -Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti

nell'articolo precedente, spettano all'Appaltatore gli interessi legali, nella misura e nei termini di Legge.

Articolo 17 - Collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo, salva l'espressa approvazione da parte degli organi superiori della FCE, trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla FCE prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'Appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della FCE richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto d'appalto con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- b) ammontare complessivo delle penali superiore al 5% dell'importo netto contrattuale per la progettazione e al 10% dell'importo netto

contrattuale per l'esecuzione dei lavori;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie, cautelari o interdittive che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

k) mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili

in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

l) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del D. Lgs. 159/2011;

m) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità e di gestione ambientale;

n) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p., come previsto dall'art. 6 del Protocollo di Vigilanza Collaborativa stipulato con l'ANAC;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la FCE.

3. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la Stazione Appaltante nel possesso del cantiere nello stato in

cui si trova.

Articolo 19 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili si provvede secondo quanto previsto all'art. 205 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

2. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli dovrà esplicitare, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'imme-

diata riserva diventerà operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

6. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

7. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

8. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

9. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

10. Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, per la definizione delle controversie, sarà competente esclusivamente il Foro di Catania.

11. L'organo che decide sulle controversie decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

In nessun caso l'Impresa potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudizi di cui sopra.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'Impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

3. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa è inoltre responsabile in rapporto alla Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non

disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della Legge n. 55/90.

5. In particolare l'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui relativi versamenti periodici. In proposito, ai sensi della Legge n. 55/90 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

Articolo 21 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed a rispettare le prescrizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto nonché:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n.81/08 e s.m.i. che l'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante;
- b) il piano di sicurezza e coordinamento allegato al presente contratto sotto la lettera "E".

2. L'Appaltatore non può eseguire le lavorazioni prima che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia espresso parere favorevole sul relativo Piano Operativo di Sicurezza.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 22 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i lavori previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, così come previsto dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente e nel C.S.A. agli artt. 6 e 34.

3. L'affidamento in subappalto è autorizzato alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa abbia indicato per iscritto, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare;

b) che l'impresa, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del c.c., con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che al momento del deposito presso l'Amministrazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto, l'Impresa fornisca altresì la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed

integrazioni, nonché quelli previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

e) che il subappaltatore sia in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC);

f) che nello schema di contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

g) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

h) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti.

5. Se non sono rispettate le condizioni per l'autorizzazione del subappalto, l'Amministrazione è legittimata alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 646/82 e ad esercitare le azioni necessarie al riconoscimento del risarcimento del danno.

6. Il subappaltatore ed i subcontraenti potranno entrare in cantiere solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione e dopo l'accettazione del proprio piano operativo di sicurezza da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

7. Il Responsabile del Procedimento provvede a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

8. L'Appaltatore è tenuto a:

a) praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;

b) indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) trasmettere alla FCE, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate a norma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile nei confronti della FCE per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la FCE medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

10. Le imprese subappaltatrici devono:

a) osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

b) per tramite dell'Appaltatore, trasmettere alla FCE, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,

assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile;

c) trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

11. La FCE procederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei soli casi previsti dalla legge.

12. Il subappaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., ed in particolare alle disposizioni dell'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 e s.m.i.

Articolo 23 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fideiussione numero _____ in data __/__/____ rilasciata dalla società _____ per l'importo di € _____ (Euro _____ /__) pari al _____% (____ percento) dell'importo del presente contratto.

2. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito. L'ammontare residuo della cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori, in originale o in

copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

5. La Stazione Appaltante ha, altresì, il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, e per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La Stazione Appaltante ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione anche per rimanere indenne da oneri e pregiudizi che discendono da vizi o difetti o per il recupero di maggiori oneri che risultassero dovuti alla Direzione Lavori in conseguenza di attività od omissioni dell'Appaltatore o comunque di fatti o circostanze a lui imputabili.

6. La Stazione Appaltante può chiedere la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno anche in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Articolo 24 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 103, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore deve

assumersi la responsabilità per danni causati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse. Le polizze dovranno essere consegnate alla FCE almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

2. A tale scopo e con le modalità previste dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore deve consegnare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, due assicurazioni che tengono indenne la FCE durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:

a) una per il danneggiamento o la distruzione delle opere realizzate o esistenti, per un massimale di € _____ (Euro _____/__) pari all'intero importo netto contrattuale delle opere da eseguirsi;

b) l'altra per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00).

3. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie prestate dall'impresa mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. Unitamente alle assicurazioni di cui al punto 2., l'Appaltatore dovrà consegnare una polizza per la copertura della responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione esecutiva in favore della FCE, rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio

dell'Unione Europea. Tale polizza dovrà coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della FCE nuove spese di progettazione e/o maggiori costi ed oneri di esecuzione; dovrà essa avere un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00).

5. L'Appaltatore è tenuto a consegnare copia delle quietanze delle due polizze, di cui al punto 2, in occasione dei SAL.

6. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con massimale pari al 40% del valore dell'opera realizzata e una polizza di responsabilità civile decennale per danni cagionati a terzi con massimale pari a € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00).

Articolo 25 - Protocollo di legalità

L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare con la Prefettura UTG competente e con la Stazione Appaltante il protocollo di legalità, secondo lo schema tipo e s.m.i. allegato alla direttiva CIPE 62/2015. Gli oneri per l'osservazione e l'attuazione del protocollo di legalità sono a carico dell'Appaltatore poiché si intendono compensati nei prezzi a corpo di cui all'art.10 del Capitolato speciale d'appalto e, pertanto, sono stati valutati in sede di formulazione del ribasso proposto negli atti di gara.

Articolo 26 - Tracciabilità flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo

80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

3. Al medesimo rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 136/2010, sono tenuti anche gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

4. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: _____;

IBAN: _____;

Intestatario _____;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto dopo avere effettuato apposita comunicazione

alla Stazione Appaltante.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 3, il codice identificativo di gara (CIG), e ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

6. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate nella modalità in forma elettronica, secondo il formato di cui al DM 55/2013, indicando il seguente "Codice Univoco Ufficio": LJ6CLT.

7. I soggetti di cui al comma 3 comunicano alla Stazione Appaltante o all'Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. E' fatto obbligo che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

9. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede alla immediata risoluzione del

rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 27 - Efficacia del contratto

1. Il presente Contratto è stipulato con l'espressa riserva dell'approvazione da parte dei Superiori Organi di Gestione e Controllo della Ferrovia Circumetnea. L'Atto stesso, quindi, mentre è valido ed impegnativo sin da ora per l'Appaltatore, sarà efficace per la FCE soltanto dopo aver riportato l'approvazione dei predetti Superiori Organi.

2. Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.

Articolo 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per copie, fotografie di lavori, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione
in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della FCE.

Per la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)